



Comune di
Cavallino - Treporti
(Città Metropolitana di Venezia)

DEMANIO

ORDINANZA N. 41 DEL 29/04/2024

Oggetto: Disciplina delle attività balneari anno 2024

Cod. Proposta 6244

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711

mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it

<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>



IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima di cui al D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con i quali le funzioni relative al demanio marittimo sono state conferite alla Regioni ed agli enti locali, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 1995;

Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 recante il T.U. delle legge regionali in materia di turismo;

Considerato che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di Cavallino Treporti, si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare;

Ritenuto indispensabile, quindi, provvedere, per quanto di competenza alla regolamentazione le varie attività balneari che si esercitano nelle zone demaniali marittime del litorale di Cavallino Treporti;

Vista la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 come modificata con legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 500 del 19.04.2016;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 19/03/2024 avente per oggetto: *“Stagione turistica 2024 Approvazione indirizzi per allestimento della spiaggia ai fini della sicurezza, dell'accessibilità e del decoro”* e la successiva deliberazione della Giunta n. 47 del 23/04/2024 che ha previsto, modificando la citata delibera n.27/2024, che la stagione balneare, ai fini della prestazione dei servizi obbligatori di salvamento, dovrà essere compresa tra il giorno 08/06/2024 e il giorno 09/09/2024;

Richiamata la propria ordinanza n. 18 del 04/03/2024 *“Disposizioni per la compatibilità delle attività svolte sulla spiaggia con le azioni di tutela del Fratino (anno 2024): Istituzione e delimitazione n. 2 due aree per favorire la nidificazione della specie”* che ha, tra l'altro, approvato di individuare come habitat più adatto a possibili nidificazioni, in relazione alle loro caratteristiche e ubicazione, due tratti dell'arenile di spiaggia libera al confine con le dune posizionate:

- 1) nel Comparto 3 (zona Punta Sabbioni, tra via Retrone, e Via Pealto)
- 2) nel comparto 19 (Zona Ca'Ballarin verso Campeggio Union Lido);

Richiamato il parere del Dipartimento di Prevenzione-U.O.C. Veterinaria Area A e C dell'AULSS 12 Veneziana, qui assunto al prot. n. 12330 del 03.06.2016;

Atteso che il litorale di Cavallino Treporti è in parte interessato dai siti della Rete Natura 2000 per zone SIC e ZPS e si caratterizza per la nidificazione del Fratino (*Charadrius Alexandrinus*), specie soggetta a protezione, per cui appare necessaria l'adozione di misure speciali di tutela e di informazione;

Verificata l'assenza di effetti perturbativi sulle componenti tutelate all'interno dei siti Natura 2000 a seguito dell'attuazione della disciplina di cui alla parte II della presente Ordinanza;

Cod. Proposta 6244

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711
mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>



Visti i Decreti della Regione del Veneto:

- n. 186 del 26/09/2023, con il quale è stata approvata la classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l'inizio della stagione balneare 2024, ai sensi del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116;
- n. 202 del 18/10/2023 con il quale sono state individuate per l'anno 2024 le acque di balneazione ed i relativi punti di monitoraggio nonché stabilita la durata della stagione balneare (intesa come il periodo di tempo in cui vengono effettuati i controlli per garantire la salute dei bagnanti), che viene confermata nel periodo compreso fra il 15/05/2024 e il 15/09/2024;
- n. 33 del 08/02/2024 per l'attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione in riferimento all'anno 2024;

Atteso che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 23.05.2011 e successive modifiche ed integrazioni, i servizi per la gestione delle spiagge del litorale libero sono stati affidati alla ditta C.T. Servizi S.u.r.l.;

Vistata vigente ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Jesolone. 6/2024 del 02/04/2024 ;

Preso atto che la disciplina della sicurezza della balneazione è di esclusiva competenza dell'Autorità marittima come previsto anche dalla sentenza n. 259/22 (n. 725/2021 REG. Ric.) del Tar Veneto pubblicata il 10/02/2022;

Visto il Regolamento dell'Uso del Demanio Marittimo a finalità turistico ricreativa approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28/02/2023;

Visto il vigente Regolamento di Convivenza e tutela degli animali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 29/11/2009;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Sindaco n.8 del 28/06/2022 di conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Servizi alla Persona, Ufficio Demanio;

ORDINA

PARTE I – ATTIVITÀ BALNEARI

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE STRUTTURE BALNEARI

1. La stagione balneare è compresa **tra il giorno Sabato 08 Giugno 2024 e il giorno di lunedì 9 settembre 2024** nelle aree rientranti nella competenza del Comune di Cavallino Treporti.;
2. Durante la stagione balneare, presso tutte le strutture balneari, devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nella vigente ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Jesolo, a cui si rinvia integralmente per la completa disciplina della sicurezza balneare;
3. Se una struttura balneare intende operare al di fuori dal periodo indicato dal comma 1, ha facoltà di aprire al pubblico assicurando comunque il servizio di salvamento, secondo quanto previsto dall' art 4.8 lettera b), dell'ordinanza n. 6/2024 del 02/04/2024 dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Jesolo;
4. Ove una struttura balneare intenda aprire al pubblico facoltativamente, per fini esclusivamente elioterapici, al di fuori della stagione balneare, ovvero nei mesi di aprile e maggio e fino al 07/06/2024 e dal

Cod. Proposta 6244

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711
mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>



09/09/2024 fino al 31/10/2024, senza assicurare il servizio di salvataggio, deve rispettare l'obbligo previsto dall' art. 4.3 dell' ordinanza di sicurezza balneare n. 6/2024 del 02/04/2024 dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Jesolo ovvero l'obbligo di issare una bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza, di posizionare in prossimità di tutti gli accessi (lato strada, nonché a monte e a valle in caso di tratti di arenile raggiungibili mediante sentieri) ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile, apposita segnaletica rispondente ai requisiti di cui al comma 4.2 dell' ordinanza di sicurezza balneare e di assicurare la presenza del materiale di primo soccorso di cui all' art. 5.5 della stessa ordinanza di sicurezza balneare evitando altresì di offrire servizi specifici che possano indurre gli utenti alla balneazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il noleggio e la locazione di natanti da diporto da spiaggia.

Art. 3 -PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

Art. 3.A - **Divieti**

1.Come previsto dall' art 4.4 dell'ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Jesolo, la fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata in **5 metri dalla battigia**, è strumentale all'attività di salvamento e soccorso e, pertanto, deve essere lasciata libera con continuità da qualsiasi ostacolo al fine di permettere il transito dei mezzi di soccorso e di polizia. È ammesso il transito degli operatori commerciali autorizzati, alle condizioni poste dal Piano del Commercio su Aree Pubbliche, da svolgersi, in ogni caso, con modalità che garantiscano l'immediato transito dei mezzi di soccorso e di polizia.;

2.È vietato sulle spiagge demaniali marittime con destinazione turistico-ricreativa, ferma restando l'applicazione di tutti i divieti specifici previsti dall' ordinanza di sicurezza balneare n. 6/2024 del 02/04/2024 dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Jesolo:

- a) transitare, durante tutto l'anno, con qualsiasi veicolo, anche non a motore, fatta eccezione per gli automezzi delle forze di polizia, dei mezzi di soccorso e quelli impiegati dalle Pubbliche Amministrazioni, o da soggetti da esse incaricati, per fini istituzionali. Tale divieto è esteso a tutte le aree demaniali marittime non adibite a pubbliche strade ai sensi delle vigenti norme, fatta eccezione per le carrozzine ortopediche dei mutilati e degli invalidi, nonché per i mezzi di pulizia delle spiagge dalle ore 06.00 alle ore 9.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 ed eventualmente altri mezzi regolarmente autorizzati. I mezzi meccanici comunque autorizzati ad accedere all'arenile per il rifornimento dei chioschi-bar possono transitare anche nelle ore comprese tra le 09.00 e le 19.00, a condizione che il mezzo proceda a moto lento ed assicurando la precedenza ai pedoni avventori della spiaggia. I mezzi possono accedere in numero massimo di uno alla volta per ciascun chiosco. La sosta in spiaggia è generalmente vietata, salvo che non sia diversamente disposto nel titolo autorizzativo. I carretti a mano e quelli a trazione elettrica delle imprese esercenti il commercio itinerante, a ciò autorizzate per le aree demaniali marittime, possono accedere e transitare sulla spiaggia. Ad essi è consentita la guida dall'interno del mezzo in condizioni di sicurezza per i passanti;
- b) il transito e la sosta pedonali, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere, sui moli e sui pennelli non attrezzati per il passeggio;
- c) gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura sull'arenile o in mare;campeggiare e/o accamparsi e/o bivaccare;
- d) praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno o molestie, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o che ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge; i concessionari possono, previa autorizzazioni e permessi comunali, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere autorizzate secondo le norme vigenti e completamente rimosse al termine della stagione balneare, salvo che il titolo autorizzativo non disponga diversamente;
- e) esercitare attività, arti, mestieri non espressamente autorizzati dal Comune;

Cod. Proposta 6244

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711
mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>



- f) organizzare manifestazioni, gare, tornei o altri eventi senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene gli aspetti demaniali. Resta fermo l'obbligo di acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
- g) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, salvo specifica autorizzazione, anche mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
- h) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere, anche per altri scopi, fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo nonché tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante, salvo autorizzazione;
- i) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema fognario; in tal caso le strutture balneari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.

Art. 3.B - Obblighi

1.I titolari di strutture balneari, con riferimento all'area del rispettivo comparto del Piano Particolareggiato dell'Arenile, devono:

- a) adoperarsi affinché siano rispettati i divieti di cui sopra;
- b) segnalare obbligatoriamente con apposito cartello, redatto secondo le linee guida del Comune, i confini dell'area in concessione, mediante rappresentazione grafica della stessa, onde consentire agli utenti della spiaggia di individuare in modo chiaro le zone libere del rispettivo comparto (si intendono escluse dal presente comma le autorizzazioni aventi ad oggetto il noleggio di natanti da diporto e le concessioni dei chioschi-bar);
- c) permettere l'accesso nella loro concessione a coloro che intendono raggiungere la fascia di transito dell'arenile, qualora nelle immediate vicinanze non vi siano corridoi di accesso o tratti di spiaggia libera confinanti;
- d) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza e quella di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Jesolo, gli orari del servizio di salvamento, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi. È fatto obbligo ai titolari di strutture balneari di installare, per ciascun molo, idoneo cartello riportante il divieto di accesso e transito. I concessionari titolari di attività di pubblico esercizio sull'arenile (esercizi della somministrazione di alimenti e bevande e stabilimenti balneari) sono tenuti altresì a rispettare le prescrizioni e limitazioni poste dalle normative e dai regolamenti di riferimento;
- e) i titolari di strutture balneari sono tenuti, per l'area del rispettivo comparto individuato dal P.P.A., a curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia delle proprie attrezzature, dei servizi e dell'arenile fino alla riva del mare, nonché dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia, compresi i moli frangiflutti;
- f) installare gli ombrelloni sull'arenile in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti, e comunque rispettando quanto stabilito dal P.P.A e dagli atti da esso dipendenti. Gli ombrelloni, inoltre, indipendentemente da quanto previsto dalla concessione demaniale, devono sempre garantire il libero transito sulla zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia: in caso di alta marea, gli ombrelloni vanno prontamente rimossi per consentire il libero transito, a misura che ciò si renda necessario;
- g) provvedere alla chiusura degli ombrelloni, approssimandosi il maltempo ed in caso di vento forte, al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo;
- h) impiegare i mezzi meccanici autorizzati ad accedere all'arenile in orario compreso tra le ore 06.00 e le ore 9.00 e tra le ore 19.00 e le ore 23.00, salvo cause di forza maggiore o espressa deroga rilasciata dal competente Servizio comunale. È fatta salva la deroga di cui sopra concessa ai mezzi di rifornimento dei chioschi-bar;
- i) installare, a proprie cure e spese, un cartello, redatto in più lingue, da posizionarsi in corrispondenza degli accessi pubblici alla spiaggia, riportante i principali divieti individuati dal Regolamento d'uso del Demanio, secondo le indicazioni ed i contenuti forniti dall'Amministrazione Comunale. Ove non presente un accesso pubblico alla spiaggia, il cartello dovrà essere installato unitamente a quelli di cui al precedente punto b) del presente articolo 3B comma 1. Se nel comparto non sono presenti altre concessioni, l'obbligo è imposto al titolare della concessione del chiosco. In caso di accesso al mare

Cod. Proposta 6244

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711
 mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>



- posto in corrispondenza del confine tra due comparti, i concessionari di entrambi dovranno contribuire solidalmente all'acquisto ed alla posa del cartello;
- j) Tutti i cartelli riportanti informazioni, avvertenze, orari, codici di condotta e simili, devono essere redatti almeno in italiano, inglese e tedesco e francese;
 - k) I titolari di nullasto per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime, comprese nel Piano Particolareggiato dell'Arenile, devono comunicare al Comune, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, anche con cadenza periodica, la/e zona/e prescelta/e per l'esercizio della detta attività, onde consentire agli organi di vigilanza la verifica della presenza e del corretto esercizio;
 - l) Le opere e le attrezzature che delimitano le aree in concessione possono essere installate, previo titolo abilitativo, solo a condizione che esse possano essere aperte e rimosse facilmente, senza l'ausilio di chiavi o attrezzi, ovvero dell'intervento di operai specializzati, onde consentire il libero accesso e transito al personale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 28 del Regolamento per la Navigazione Marittima.

Art. 3.C- Attività soggette ad autorizzazione

1. Salvo che il Regolamento comunale d'uso del demanio disponga diversamente, sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:

- a) la posa in opera di recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o l'esecuzione di qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
- b) l'accensione di fuochi sull'arenile, la detenzione, l'utilizzazione ed il trasporto di bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e di qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
- c) il transito con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e vigilanza;
- d) l'installazione di tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio anche a carattere precario;
- e) lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi genere, regate, gare e altre attività organizzate, anche nei 500 mt dalla battigia;
- f) lo svolgimento di tutte le attività e l'installazione delle attrezzature, anche temporanee e provvisorie, non già autorizzate con il progetto di Comparto approvato o altro provvedimento idoneo;
- g) lo svolgimento di attività pirotecniche di cui al vigente Regolamento Comunale;
- h) lo svolgimento di attività, arti, mestieri (commercio in forma itinerante, fotografi, noleggio natanti, etc.) in difformità da quanto previsto dalle singole normative e regolamentazioni di settore; tali attività devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari. Ai titolari di tali autorizzazioni o nulla-osta è fatto obbligo di esibire, in caso di controlli, il permesso ottenuto. I concessionari possono consentire l'accesso alla loro concessione degli operatori del commercio itinerante, purché muniti del necessario nulla osta demaniale, al fine di rendere un miglior servizio agli avventori della spiaggia. La sosta non operativa dei mezzi di vendita può avvenire nel limite massimo di due ore, purché il pubblico non possa accedere alle merci ivi contenute e il mezzo sia messo in condizioni di sicurezza. La sosta non operativa è consentita in tutte le aree, comprese quelle in concessione previo accordo del concessionario, ma non può avvenire né nelle aree dunali né nella fascia di libero transito in battigia;
- i) anche in assenza di specifica autorizzazione, è consentito il temporaneo posizionamento dei piccoli natanti da noleggio in prossimità dell'acqua, anche al di fuori dell'area demaniale autorizzata al noleggio, purché ciò avvenga solo in orario di apertura al pubblico dell'attività e sempreché siano rispettate le disposizioni previste dall'ordinanza di sicurezza balneare n. 6/2024 dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Jesolo;
- j) l'effettuazione di pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale anche mediante mezzi fonici da imbarcazioni e distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.

Art. 3.D - Esoneri

Cod. Proposta 6244

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711
mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>



1. Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali o promosse dall'Amministrazione Comunale. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al Servizio competente in materia di demanio marittimo. La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3.E - Disposizioni in materia di navigazione

1. La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima con apposite ordinanze.
2. Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione.

Art. 3.F - Norme generali sulle aree pubbliche

1. Si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza.

PARTE II – ACCESSO ALLA SPIAGGIA CON ANIMALI AL SEGUITO

Art. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La parte II° della presente ordinanza regola l'accesso e la permanenza degli animali da compagnia alle spiagge di Cavallino-Treporti.
2. **Nelle aree dell'arenile, compresa la battigia, per il periodo Marzo/Ottobre e in tutto l'anno, nelle aree protette, in coerenza con quanto previsto dall' art 10 comma 8 del vigente regolamento di Convivenza e tutela degli animali, è generalmente vietato l'accesso degli animali da compagnia, salvo quanto stabilito negli articoli successivi.**
3. Per spiagge libere si intendono tutte le zone demaniali ricadenti nell'ambito del Piano Particolareggiato dell'Arenile che non siano date in concessione a terzi o che non siano altrimenti regolarmente occupate per un uso specifico.
4. Nel territorio comunale le aree libere sono dislocate lungo l'intera lunghezza della fascia costiera. Ai fini della presente, si considera spiaggia libera anche l'arenile di libero transito, corrispondente alla fascia di cinque metri dalla battigia. Parimenti, sono considerate aree demaniali libere tutti gli specchi acquei dedicati alla balneazione.

Art. 5 – AREE DEDICATE AGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

1. Sul litorale di Cavallino-Treporti sono individuate due aree di pubblica fruizione specificamente dedicate all'accesso e al soggiorno degli animali da compagnia, purché accompagnati dal proprietario o da un conduttore. Esse sono rappresentate nelle n. 3 tavole allegate alla presente (una tavola generale e n. 2 tavole per ciascuna area) ed individuate sulla spiaggia per mezzo di delimitazioni e idonea cartellonistica. **L'ingresso nelle n. 2 aree pubbliche avviene esclusivamente attraverso le aree di transito e gli accessi al mare esattamente individuati nelle tavole allegate alla presente ordinanza. È assolutamente vietato il transito di animali in spiaggia nei comparti in cui non siano previste aree ad essi dedicate.**

Cod. Proposta 6244

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711
mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>



2. Ulteriori aree dedicate possono essere approntate dalle strutture ricettive o dai concessionari nelle aree libere del litorale, previa autorizzazione demaniale e convenzione con il Comune, purché siano mantenute le caratteristiche di pubblica fruizione e sempre che non siano in contrasto con le disposizioni per la tutela della specie del fratino, con particolare riferimento a quanto previsto dalla D.G.R 1331 del 2017 allegato A, “*Ambito di conservazione per Charadrius alexandrinus*” che sancisce, al comma 1, il “divieto di accesso ai cani nei tratti di spiaggia dove è accertata la nidificazione della specie”, mentre al comma 2 decreta il “divieto di accesso e/o di disturbo nelle aree di nidificazione nel periodo riproduttivo”;
3. Su di esse vanno osservate le stesse regole che valgono per le aree di cui al comma precedente.
4. I concessionari possono, altresì, riservare ai loro ospiti con animali al seguito parte delle aree in concessione demaniale, previa specifica autorizzazione ed attrezzandole in modo adeguato, a norma del successivo articolo 10.
5. Sugli specchi acquei del litorale di Cavallino Treporti è individuata, in località Punta Sabbioni, un’area dedicata alla balneazione degli animali, sulla quale è garantito il servizio di salvamento fino al termine della stagione balneare.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’ANIMALE

1. Per titolare dell’animale, ai fini della presente ordinanza, si intende il proprietario o altro detentore che ne abbia la custodia o ne eserciti il controllo anche temporaneo.

2. Fermi restando gli obblighi previsti dal vigente Regolamento comunale di tutela e convivenza degli animali e le modalità già previste dalle norme vigenti in materia, **sulle aree demaniali in cui è consentito il transito e l’accesso degli animali, sono sempre prescritti la detenzione e l’uso del guinzaglio**, di lunghezza inferiore o uguale a metri 1,50. Inoltre, è sempre prescritta la detenzione della museruola o di altri strumenti contenitivi, onde evitare danni a persone e cose. L’uso della museruola, morbida o rigida, è obbligatorio solo in caso di pericolo. Una volta indossata la museruola, l’animale andrà allontanato dalla spiaggia nel minor tempo possibile, onde non limitare eccessivamente le capacità respiratorie dell’animale.

3. Rimane sempre e comunque l’obbligo del controllo nella conduzione e detenzione dell’animale da parte del suo titolare, così come resta ferma la responsabilità giuridica del titolare in ordine alle conseguenze dei comportamenti lesivi cagionati a terzi e a cose dal proprio animale.

4. È fatto obbligo per i proprietari o altri detentori degli animali da affezione di essere muniti di apposita e idonea strumentazione per la raccolta igienica delle deiezioni (per es. paletta, sacchetto ecc). È fatto altresì obbligo di provvedere all’immediata rimozione degli escrementi ed al conferimento nei cestini per la raccolta dei rifiuti. Le deiezioni liquide dovranno essere disperse e dilavate con abbondante riporto di acqua di mare.

5. Nelle aree che siano sprovviste di punto di approvvigionamento di acqua corrente, è fatto obbligo al titolare dell’animale di essere dotato di attrezzatura e idonei contenitori per l’acqua, per provvedere all’idratazione dell’animale. Deve essere cura del titolare dell’animale di garantirgli la possibilità di riparo all’ombra e di verificarne costantemente lo stato di benessere, essendo tenuto all’allontanamento in caso di evidente stato di sofferenza dell’animale dovuta alle condizioni climatiche. Nelle aree dedicate, l’uso dell’ombrellone o di altro riparo dal sole, che non sia vietato dalla presente ordinanza, è prescritto dalle ore 10 alle ore 18.

6. Il titolare dovrà evitare latrati prolungati o comportamenti eccessivamente vivaci e/o pericolosi del proprio animale, viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. L’accesso è vietato ad animali con sindrome aggressiva e femmine in calore.

Cod. Proposta 6244

Copia informatica conforme ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e s.m.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711
 mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it - PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>



7.I cani possono accedere solo se regolarmente iscritti all'anagrafe canina nazionale o a quella del paese di origine, che dovranno essere immediatamente documentabili su richiesta degli Ufficiali e degli Agenti di Polizia Giudiziaria.

8.I cani devono risultare in regola con le periodiche profilassi vaccinali contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi e parvovirus) e profilassi contro le principali malattie infestive (parassiti). Per accedere alla spiaggia ogni cane dovrà essere sottoposto a trattamento antiparassitario preventivo oppure munito di efficace collare antipulci. Per i cani provenienti dall'estero corre anche l'obbligo della vaccinazione antirabbica.

9.Nello specchio acqueo ad uso pubblico dedicato a Punta Sabbioni, è consentita la balneazione contemporanea al massimo di cinque cani, purché in presenza di conduttore in acqua.

10.I pazienti in pet therapy risultante da certificato medico e con limitate capacità motorie, possono accedere alla spiaggia libera con l'animale al seguito, anche al di fuori delle aree dedicate, per posizionarsi in prossimità dei percorsi accessibili. Resta l'obbligo di osservare ogni altra norma a tutela dell'ambiente, dell'igiene, del decoro, della sicurezza e per il benessere dell'animale.

Art. 7 – DIVIETI PER GLI ANIMALI ED I LORO TITOLARI

1.È tassativamente vietato l'occultamento delle deiezioni su tutte le aree ad uso pubblico.

2.L'accesso ai bagni pubblici e alle docce ad uso pubblico non è mai consentito agli animali da compagnia, salvo che esse siano appositamente realizzate per tale scopo.

3.È vietato correre o giocare con palle e/o racchette all'interno delle aree dedicate, al fine di evitare di disturbare ed agitare gli animali.

4.Gli animali non possono mai essere lasciati liberi di vagare.

5.È fatto divieto di condurre gli animali al bagno negli specchi acqueei, salvo in presenza di zone di balneazione specificamente istituite ed autorizzate. Il divieto non si applica ai cani regolarmente impiegati nei servizi di salvamento dei bagnanti e per gli accompagnatori dei non vedenti o per gli animali di piccola taglia da pet therapy risultanti da certificato medico.

Art. 8 – NORME DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

1.L'accesso alle dune ed all'ambito di riformazione delle stesse non è consentito agli animali da compagnia.

2.L'ingresso in spiaggia, per raggiungere esclusivamente le aree dedicate agli animali di compagnia approntate dalle strutture ricettive o date in concessione a privati o quelle di pubblica fruizione individuate nell' art 5, **avviene dall'accesso al mare più vicino all'area dedicata**, raggiungendo il tratto di battigia nei pressi dell'area dedicata, secondo il percorso più breve possibile, **fermo restando che, in ogni caso, durante il transito, gli animali dovranno essere tenuti ad almeno 10 metri di distanza dal piede della duna verso mare**. L'Accesso alla battigia è consentito esclusivamente per il tempo strettamente necessario a raggiungere l'area dedicata agli animali di compagnia restando confermato il divieto assoluto di passeggiare con l'animale lungo la battigia.

3.L'accesso alle aree dedicate può essere interdetto per motivi di salvaguardia ambientale a tutela delle nidificazioni di fratino (*Charadrius Alexandrinus*) e degli altri Charadriiformi, con idoneo provvedimento.

Art. 9– ACCESSO DEGLI ANIMALI ALLE AREE DATE IN CONCESSIONE

1.L'accesso degli animali da compagnia nelle aree affidate in concessione è generalmente vietato, salvo quanto stabilito nei successivi articoli.

Cod. Proposta 6244

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711
mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>



2. I concessionari sono tenuti ad installare un cartello riportante il divieto di accesso degli animali non autorizzati alle aree loro date in concessione ed alle aree libere del comparto di appartenenza, salvo che non vi sia istituita un'area dedicata. I cartelli di divieto dovranno essere posizionati utilizzando lo stesso palo di cui all'art. 3.B punto b della parte prima della presente ordinanza e posti anche in prossimità dei varchi di accesso all'arenile.

3. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande localizzati sulla spiaggia si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento comunale di tutela e convivenza degli animali. I chioschi posti in prossimità delle aree dedicate agli animali hanno la facoltà di fornire gratuitamente l'acqua, anche mettendo a disposizione ciotole o altri contenitori idonei. Nel percorso dalle aree dedicate ai chioschi e viceversa, i conduttori devono transitare, per il tempo strettamente necessario, sulla battigia con l'animale al guinzaglio, restando confermato il divieto assoluto di passeggiare con l'animale lungo la battigia.

Art. 10– AREE SPECIFICAMENTE ATTREZZATE NELLA CONCESSIONE

1. I concessionari possono realizzare, se previsto dal progetto esecutivo di comparto e dalla concessione demaniale, o da altro provvedimento idoneo, apposite aree attrezzate per i propri ospiti con animali da compagnia al seguito.

2. Dette aree devono essere fornite di acqua corrente e potabile, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra e eventuali divisioni per animali grandi e piccoli. Sulle aree è installata idonea cartellonistica riportante il regolamento di accesso degli animali, redatta almeno in italiano, inglese e tedesco. Il concessionario è tenuto a garantire periodici interventi di pulizia e di risanamento della sabbia.

3. Nelle aree specificamente attrezzate gli animali possono correre, giocare e muoversi liberamente, senza guinzaglio e senza museruola, a condizione che l'area sia recintata in modo tale da non consentire la fuga degli animali. In caso contrario, anche nelle aree attrezzate è prescritto l'uso del guinzaglio e della museruola secondo le vigenti disposizioni.

4. Specifiche aree possono essere individuate anche negli specchi acquei antistanti le aree attrezzate a terra, a condizione che siano autorizzate e opportunamente delimitate da boe, gavitelli e cartelli.

Art. 11 – ACCESSO DEGLI ANIMALI AD AREE PROMISCUE

1. È facoltà del concessionario di ammettere ospiti con animali al seguito nelle aree ad esso concesse, anche se non specificamente attrezzate ai sensi dell'articolo precedente. A tal fine il concessionario è tenuto ad inviare una previa comunicazione al Comune, recante anche le regole che il concessionario stesso intende adottare per assicurare il rispetto, da parte dei propri clienti, delle norme igienico-sanitarie e di quanto necessario a garantire l'incolumità di persone, animali e cose. Qualora l'area promiscua non coincida con l'intera superficie demaniale concessa, essa deve essere riportata in un elaborato grafico quotato, da comunicare previamente al Comune.

2. Il Regolamento adottato da ciascun concessionario è portato a conoscenza di tutti i clienti della struttura balneare mediante adeguate forme di pubblicità.

PARTE III – SANZIONI E NORME FINALI

Art. 12 – SANZIONI

1. Chiunque non osserva le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca fattispecie penalmente illecita, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dal Decreto Legislativo 171/2005 (Codice della nautica da porto) e s.m.i. e dal Decreto Legislativo 04/2012.

Cod. Proposta 6244

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711
mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>



2. Oltre a quanto previsto al comma precedente, le violazioni all'art. 3.A della parte prima della presente ordinanza sono punite anche con la confisca delle merci, delle attrezzature e dei prodotti utilizzati per lo svolgimento delle attività stesse.

3. Ai titolari di nullasto per l'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime si applicano, altresì, i provvedimenti sanzionatori e di secondo grado previsti per i rispettivi titoli all'esercizio e dalla procedura comparativa volta all'assegnazione dei nullasto medesimi.

4. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e agli altri Organi di Polizia (art. 104 L. 507/99, L.R.V. 10/77).

5. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei titolari di strutture balneari nonché da coloro che esercitano l'attività di locazione di natanti da spiaggia in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare;

2. La Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

3. Le norme della presente ordinanza prevalgono sugli atti di concessione e sulle autorizzazioni demaniali in contrasto con esse.

4. Resta salva e impregiudicata la facoltà di adottare diverse disposizioni, anche in corso di stagione balneare, qualora ciò sia ritenuto opportuno per la garanzia del corretto svolgimento delle attività balneari e turistico-ricreative cui la spiaggia è deputata, anche a tutela e salvaguardia dei valori ambientali.

5. Resta altresì salva e impregiudicata la facoltà di ordinare, con successivo atto, una diversa durata della stagione balneare, ove ciò si rendesse necessario a garanzia del miglior servizio turistico.

6. La presente Ordinanza ha efficacia dalla data odierna fino al 31/10/2024. Le disposizioni di cui alla PARTE II – ACCESSO ALLA SPIAGGIA CON ANIMALI AL SEGUITO” sono speciali rispetto a quanto previsto in generale dall'art 10 “Circolazione cani” del vigente regolamento di Convivenza e tutela degli animali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 29/11/2009, che in ogni caso trova integrale applicazione salvo quanto specificamente previsto nella presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. per il Veneto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente/Responsabile del Servizio

CRISTIANO NARDIN

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)

Cod. Proposta 6244

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711

mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it

<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>



Cod. Proposta 6244

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711

mail: protocollo@comunecavallinotreporti.it -PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it

<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>

